REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI CARDIACI SUDDIVISA IN 26 LOTTI

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito "FONDAZIONE", Codice Fiscale 97503840585, Partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 412 del 13/05/2019

E

ALSE MEDICA S.R.L. UNIPERSONALE, di seguito "FORNITORE", Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 07973040582, R.E.A. n. 637426, Partita IVA n. 01923301004, con sede in Roma (RM) 00144 Via Padre G. A. Filippini 137, nella persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico Aldo Segante, il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;

congiuntamente, anche, le "Parti",

* * *

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione D.G. n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario della Fondazione, che è persona a me nota;
- Aldo Segante, nato a Albano Laziale (RM) il 11/08/1953, codice fiscale SGNLDA53M11A132V, in qualità di Legale Rappresentante Amministratore Unico del Fornitore, personalmente identificato mediante carta di identità n. AX 6510129 rilasciata dal Comune di Castel Gandolfo il 11/03/2016 con validità fino al 11/05/2026;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

a) la Fondazione, con Deliberazione D.G. n. 796 del 08/08/2018, ha indetto la "*Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. espletata in forma aggregata, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi, e dispositivi medici cardiaci suddivisa in 26 lotti*", il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 155-355220 del 14/08/2018 e sulla GURI n. 96 del 20/08/2018;
b) con Deliberazione D.G. n. 412 del 13/05/2019, il Fornitore è risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro per i Lotti 2 -3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 22 - 23 - 24;
c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara, in particolare nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
d) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, se anche non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

e) è stata accertata l'assenza in capo al Fornitore dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
f) risulta decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell'informazione prefettizia antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula dell'Accordo Quadro in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
g) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale e le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti derivati/Ordinativi di fornitura, che vengono emessi dalla Fondazione;
h) in esecuzione dell'Accordo Quadro, la Fondazione emetterà appositi Ordinativi di Fornitura nei quali specificherà di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito dal presente atto;
i) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro è regolata in via graduata:
   a) dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
   c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (d'ora in poi Codice o D.Lgs. n. 50/2016);
   d) dal Codice Civile;
   e) dalla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui in ultimo a DCA n. U00247 del 02/07/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, materialmente allegato sotto la lettera A.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della "*Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. espletata in forma aggregata, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura di protesi, e dispositivi medici cardiaci suddivisa in 26 lotti*" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Fondazione.
3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina applicabile alla *Fornitura di protesi, e dispositivi medici cardiaci suddivisa in 26 lotti*.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione a svolgere tutte le attività connesse all'oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 3.672.260,00 (tremilioniseicentosettantaduemiladuecentosessanta/00) IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell'appalto risultante dall'esito della procedura di gara, come di seguito analiticamente descritto:

Lotto	*Descrizione*	*CIG*	*Importo complessivo massimo 24 mesi - IVA esclusa*	*Percentuale massima aggiudicazione*
2	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE CON SUPPORTO	7596384E5F	€ 528.000,00	100%
3	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE SUTURELESS	75964450BA	€ 154.500,00	100%
4	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE BIDISCO	75964672E1	€ 261.600,00	100%
6	TUBI VALVOLATI CARDIACI MECCANICI	7596499D46	€ 275.000,00	100%
8	ANELLI VALVOLARI CARDIACI FLESSIBILI	7596537CA2	€ 36.000,00	100%
9	ANELLI VALVOLARI CARDIACI PER ANULOPLASTICA MITRALICA DEGENERATIVA E/O REUMATICA	7596546412	€ 59.700,00	100%
10	ANELLI VALVOLARI CARDIACI PER ANULOPLASTICA MITRALICA ISCHEMICA	7596556C50	€ 19.900,00	100%
11	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO DI ORIGINE ANIMALE CON SUPPORTO PER IMPIANTO PERCUTANEO	7596562147	€ 2.275.000,00	100%
13	PATCH IN POLIESTERE WOVEN	7596594BAC	€ 1.800,00	100%
22	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE	7596678101	€ 28.840,00	70%
23	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE	759668786C	€ 16.800,00	70%
24	PROTESI VASCOLARI OPEN PRECOAGULATE MULTIFORCATE	7596695F04	€ 15.120,00	70%

3. L'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, non impegna la Fondazione ad emettere Ordinativi di fornitura fino a tale concorrenza, la quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per il Fornitore.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Fondazione potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. In ogni caso la Fondazione si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di non acquistare tutti i dispositivi indicati nella documentazione di gara e di sospendere l'acquisizione di quei

prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

Articolo 4 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. La Fondazione utilizza l'Accordo Quadro mediante emissione di Ordinativi di fornitura nei limiti dei fabbisogni indicati in Disciplinare di gara - All. 1A "Dettaglio della Fornitura".
2. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente nel luogo indicato dalla Fondazione, eseguendo le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali indicate negli atti di gara.
3. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/07/2019, data di avvio della fornitura.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Fondazione potrà emettere Ordinativi di fornitura.
4. La Fondazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza dell'Accordo Quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi.
5. In tal caso il Fornitore sarà tenuto alla prosecuzione delle prestazioni previste nel presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste ovvero più favorevoli.
6. La proroga dell'Accordo Quadro è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo.
3. Nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano a esclusivo carico

del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui all'articolo 9 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa nei confronti della Fondazione, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Fondazione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
8. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del rapporto contrattuale, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
   a) eseguire la fornitura comprensiva di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Accordo Quadro e negli atti di gara;
   b) manlevare e tenere indenne la Fondazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
   c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
   d) eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con la Fondazione, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
   f) garantire la continuità, regolarità e completezza dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura;
   g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità dello svolgimento delle attività alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi di fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti.

Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Fondazione ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, al fine di monitorare il rispetto da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali.

3. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le fornitura all'atto della consegna, la Fondazione avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni ne sarà possibile il controllo.
4. In caso di difformità della qualità dei prodotti forniti rispetto a quella attesa, la Fondazione respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente alla qualità dei prodotti offerti, in difetto della quale la Fondazione si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto presso terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nelle Offerte Economiche.
2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività connesse di cui al presente Accordo Quadro e alla documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo offerto in sede di gara. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente Accordo Quadro, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.
2. Le fatture devono essere intestate alla Fondazione e contenere il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Ordinativo di fornitura, riportando il CIG, le prestazioni cui si riferisce ed i relativi prezzi.
3. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui in ultimo a DCA n. U00247 del 02/07/2019, a cui il Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro aderisce accettandone termini e condizioni (Allegato A).
4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle prestazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.
6. Resta espressamente inteso che, in nessun caso - ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti - il Fornitore potrà sospendere la fornitura; qualora il Fornitore si rendesse

inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata da parte della Fondazione.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro.
2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, per i fini di cui al presente Accordo Quadro, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono i seguenti:
   - BNL - Gruppo Paribas - IBAN: IT91X0100503265000000000086;
   - Intesa San Paolo - IBAN: IT87P0306903392625015571854;
   - Banca di Credito Cooperativo - IBAN: IT20S0832703226000000008346;
   - Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT68G0103003221000000699508;
   - Istituto UniCredit - IBAN: IT18X0200805142000003986310;
   - Ifis - IBAN: IT22A0320503200000002139070
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Fondazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore e il/i subappaltatore/i, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Fondazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Fondazione, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456

codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla predetta risoluzione.

Articolo 13 – Inadempienze e penalità

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Fondazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Fondazione. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per la Fondazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi/maggiori oneri. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
6. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Fondazione, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti e la risoluzione dell'Accordo Quadro per gravi inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso, la Fondazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di fornitura.
9. Il ritardo o l'inadempimento che determina un'applicazione di penali che superino gli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro. In tal caso, la Fondazione avrà la facoltà di ritenere definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgs n. 50/2016 e secondo le prescrizioni stabilite dell'art. 23 del Disciplinare di gara il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione della fornitura.

3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

Articolo 15 – Protezione dei dati personali

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.
2. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.
3. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.
4. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Fondazione, in virtù dei beni oggetto di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Fondazione e dei terzi, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente atto.
3. In particolare detta polizza tiene indenne la Fondazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Fondazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Fondazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17 - Clausole risolutive espresse

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni solari, indicato dalla Fondazione per porre fine all'inadempimento, i medesimi avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione può risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento e senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;

c) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

d) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento etico e giuridico" della Fondazione;

e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 14 "Garanzia definitiva";

f) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;

g) nei casi previsti dall'articolo 11 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

h) nei casi di cui all'articolo 12 "Trasparenza";

i) nel caso di cui all'articolo 13 "Inadempienze e penalità";

j) nei casi di cui all'articolo 15 "Protezione dei dati personali";

k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 16 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

l) in caso di subappalto non autorizzato;

m) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 19 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";

n) nel caso di cui all'art. 20 "Brevetti industriali e diritti di privativa";

o) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;

p) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.

q) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché

accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nel seguente caso:
   a) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
5. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
6. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta all'applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.
7. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c)-ter, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 - Subappalto

1. Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di fare ricorso al subappalto.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordini di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Fondazione. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui in ultimo a DCA n. U00247 del 02/07/2019 (Allegato A).
3. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico

bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi oggetto di fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Fondazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato detratto un equo compenso per i servizi erogati, salvo il risarcimento del maggior danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

Articolo 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 412 del 13/05/2019, è la Dott.ssa Gabriella Platania, Dirigente. Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente atto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica prima dell'emissione di ogni fattura.
3. Il Fornitore individua quali Referenti della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:
   - **Per i LOTTI 2-3-4-6-8-9-10-11**:
     Sig. Antonio Derito - Agente di Zona prodotti Linea Sorin Group Italia/Gruppo Livanova e Valvole TAVI Accurate Boston Scientific
     Cell. 339/4412503; Ufficio 06/5203607; Fax 06/5203609; e-mail: antonio.derito@alsemedica.it - commerciale@alsemedica.it;
   - **Per i LOTTI 13-22-23-24**:
     Sig.ra Michela Proietti - Agente di Zona prodotti Linea Maquet Intervascular
     Cell. 348/9023439 - Ufficio 06/5203607; Fax 06/5203609; e-mail: commerciale@alsemedica.it
4. In caso di assenza dei Referenti della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto i nominativi ed i recapiti dei sostituti.
5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro, redatto in unico originale informatico e stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, è soggetto a imposta di bollo per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007 ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro.

Articolo 23 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente atto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente Accorso Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro da parte della Fondazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti ed in caso di contrasti le previsioni della presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 25 – Allegati

1. Si allegano materialmente al contratto, quali parte integrante e sostanziale, i seguenti atti/documenti:

- "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui in ultimo a DCA n. U00247 del 02/07/2019 (Allegato A).
- Estratto Offerte Economiche presentate dal Fornitore in sede di gara (Allegato B).

2. Si intendono allegati al contratto, quali parte integrante e sostanziale anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati e i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante; l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. 14 pagine a video, di cui interamente scritte n. 13 e la n. 14 per n. 10 righe, firme incluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante pro tempore Commissario straordinario Tiziana Frittelli

ALSE MEDICA S.R.L. UNIPERSONALE

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante Amministratore Unico Aldo Segante

Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti del art. 1341 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di

gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 5 – Durata del contratto; art. 6 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; art. 13 – Inadempienze e penalità; art. 16 – Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa; art. 17 – Clausole risolutive espresse; art. 20 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali; art. 23 – Foro competente

ALSE MEDICA S.R.L. UNIPERSONALE

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante Amministratore Unico Aldo Segante

Firmato digitalmente l'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.